



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO
in vigore dall'anno accademico 2024/2025

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN GIURISPRUDENZA (LMG/01 codice 9232)

Sede di BOLOGNA

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
a. Conoscenze richieste per l'accesso	3
b. Modalità di ammissione	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	6
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	6
ART. 11 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO.....	6
ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	7
ART. 13 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI	7

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Bologna, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Conoscenze richieste per l'accesso:

a. Requisiti curriculari

Lo studente intenzionato ad iscriversi deve avere una buona cultura generale, possedere capacità logiche e di ragionamento, nonché capacità di comprendere ed interpretare testi e documenti in lingua italiana.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Le conoscenze e competenze di cui al precedente comma sono verificate attraverso la partecipazione, da parte dello studente, al TOLC SU nelle date stabilite annualmente dal CISIA e rese note nel sito web dello stesso consorzio interuniversitario.

Conoscenze linguistiche in una lingua UE diversa dall'italiano

Lo studente intenzionato ad iscriversi deve inoltre possedere una conoscenza di livello A2 di una delle seguenti lingue dell'Unione europea: inglese, francese, tedesco o spagnolo;

b. Modalità di ammissione

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è a libero accesso con verifica delle conoscenze.

Le conoscenze e competenze sono verificate attraverso la partecipazione, da parte dello studente, al TOLC SU nelle date stabilite annualmente dal CISIA e rese note nel sito web istituzionale del Corso di studio.

L'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (OFA) attribuito a seguito del sostenimento del TOLC SU si supera:

- a) in via ordinaria mediante la maturazione della frequenza e il superamento della verifica finale delle attività di supporto come individuate annualmente dal Consiglio di corso di studio;
- b) in via residuale, qualora lo studente sia impossibilitato alla frequenza del corso di allineamento previsto, mediante il superamento di tutte le attività formative indicate nel primo anno di corso.

Il mancato soddisfacimento entro la data deliberata dagli organi accademici e pubblicata nel sito web istituzionale di Ateneo degli obblighi formativi attribuiti comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è inoltre considerata assolta nei seguenti casi:

- per lo studente che sia già in possesso di un titolo di laurea o di un diploma universitario;
- per lo studente che eserciti il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici;
- per lo studente che si iscriva al presente corso di studio a seguito di passaggio di corso, trasferimento da altro ateneo, espressa rinuncia agli studi o dichiarazione di decadenza, purché gli vengano riconosciuti dal Consiglio di corso di studio non meno di n. 30 CFU, di cui almeno n. 9 CFU riferibili agli insegnamenti di diritto costituzionale o diritto pubblico (IUS/08 o IUS/09) e n. 9 CFU riferibili all'insegnamento di diritto privato.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

Lo studente deve effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini indicati annualmente dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e resi noti tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

Lo studente potrà sostenere solo le attività formative precedentemente inserite nel piano di studi.

I piani di studio individuali, potranno essere approvati dal Consiglio di corso di studi, purché in coerenza con l'ordinamento didattico e con le linee guida definite dagli organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente nel sito web istituzionale del corso di studio.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche e le eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico dell'anno accademico in corso. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e sono rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (5 anni per la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività formativa tra tutte quelle attivate in Ateneo, ma non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al medesimo organo nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione nel sito web

istituzionale del corso di studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Gli studenti iscritti ad anni antecedenti il quinto potranno anticipare il sostenimento dei seminari, per i quali il Consiglio ha deliberato tale possibilità, e solo per attività di tipologia D (a scelta dello studente).

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Nel caso in cui il Consiglio di corso di studi lo ritenga necessario verrà richiesta allo studente la presentazione dei programmi degli esami sostenuti.

Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste deve necessariamente presentare al docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto, per concordare un programma personalizzato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali applicando le regole che seguono.

Nel caso in cui nel certificato degli esami sostenuti presentato dallo studente non sia riportata una indicazione in merito ai crediti formativi si applicano le seguenti regole:

a) Corsi di studio appartenenti a un ordinamento attivato precedentemente alla riforma universitaria introdotta con il D.M. 509/99: saranno attribuiti 4 CFU per i corsi semestrali, 9 CFU per i corsi annuali e 18 CFU per i corsi biennali;

b) Corsi di studio attivati presso Paesi stranieri: saranno attribuiti i CFU in base al numero di ore di lezione del corso di insegnamento.

I CFU precedentemente maturati, o attribuiti in base a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, saranno riconosciuti applicando le seguenti regole:

a. Attività di base e caratterizzanti

Sono riconosciuti i crediti maturati nello stesso settore scientifico disciplinare e nella stessa categoria di attività formative compatibilmente con il contenuto degli insegnamenti e fino al numero limite di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio per ogni singolo settore scientifico disciplinare. Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste, deve necessariamente presentare al docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato.

b. Attività affini o integrative

b1. vengono riconosciuti gli insegnamenti, e i relativi crediti formativi, qualora il settore scientifico disciplinare sia compreso nell'ordinamento didattico nell'ambito delle attività affini o integrative, nel limite di n. 28 crediti;

b2. I crediti residui derivanti da precedenti riconoscimenti relativi ad attività di base e caratterizzanti possono essere utilizzati per il completamento del curriculum tra le attività affini o integrative.

c. Attività autonomamente scelte dallo studente

c1. vengono riconosciuti eventuali ulteriori insegnamenti non precedentemente valutati, anche se non appartenenti a settori scientifico disciplinari compresi nell'ordinamento didattico, qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi dello studente;

c2. vengono riconosciuti eventuali crediti residui dei riconoscimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) indipendentemente dal settore scientifico disciplinare di appartenenza.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli come crediti extra non utili al conseguimento del titolo.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, non siano colmati tutti i crediti previsti dalla singola attività formativa, lo studente dovrà concordare con il docente titolare dell'attività formativa il programma d'esame per colmare i crediti mancanti.

L'integrazione potrà essere sostenuta solo dopo aver maturato la frequenza e sarà valutata con voto.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il predetto riconoscimento vale anche relativamente ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte in lingua inglese.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- a) conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli organi accademici.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Lo studente può svolgere un tirocinio curriculare o curriculare in preparazione della prova finale, in Italia o all'estero, inserendo l'attività formativa in piano di studi nelle finestre temporali previste per l'anno accademico di riferimento.

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa prevista nei piani didattici, caratterizzata dalla realizzazione di attività pratiche svolte in strutture interne o esterne all'Ateneo, in Italia o all'estero, che permettono l'acquisizione di competenze coerenti con il percorso di studio.

Il tirocinio curriculare in preparazione della prova finale è finalizzato a predisporre l'elaborato finale sulla base di un progetto concordato con il relatore. Le procedure per l'attivazione del tirocinio curriculare sono stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo. Le modalità per accedere al tirocinio sono previste annualmente dal bando per l'ammissione ai tirocini o, in alternativa, dalle convenzioni stipulate con l'Ateneo da soggetti pubblici e privati. Sono ammessi allo svolgimento del tirocinio gli studenti che abbiano maturato almeno 140 crediti. Per attivare il tirocinio all'estero con programmi di mobilità internazionale è necessario partecipare ai bandi gestiti dal Settore Relazioni Internazionali (ad esempio Erasmus+ mobilità per tirocinio).

Tali esperienze formative possono avere durata massima di 12 mesi e dovranno essere verbalizzate entro la data prevista per il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi alla prova finale.

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore. La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, una capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

Lo studente deve poter conoscere della prova finale:

- la modalità di redazione
- gli obiettivi di apprendimento
- i criteri per la valutazione della prova finale
- le regole per l'attribuzione del voto.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Il Relatore indirizza il candidato sia sul versante metodologico che su quello sostanziale. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.

Il laureando può fare richiesta di correlazione della tesi tramite apposita domanda rivolta alla segreteria studenti.

Il Consiglio del corso di studio, con propria delibera, potrà disciplinare la procedura per sottoporre le proposte di argomento della tesi e del Relatore al Coordinatore del corso di studio.

Previo consenso del relatore il quale si farà garante della qualità, anche linguistica, dell'elaborato, lo studente potrà fare richiesta di autorizzazione alla redazione della tesi in lingua straniera, esclusivamente in inglese, francese, tedesco o spagnolo, al Coordinatore del corso di studi, che valuterà la congruenza con il percorso formativo dello studente. La tesi dovrà comunque essere accompagnata da un riepilogo in lingua italiana e la discussione della tesi dovrà avvenire in lingua italiana.

La Commissione di laurea è composta secondo quanto determinato dal Regolamento didattico di Ateneo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di Studio che può delegare tale nomina al Coordinatore del Corso.

ART. 13 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 13 dicembre 2023 ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. 270/04.